

# COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

## Provincia di Perugia

### *CAPITOLATO D'ONERI "SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI"*

#### **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di **"Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Giano dell'Umbria"**.

Il servizio dovrà essere eseguito presso una struttura, che riservi per il Comune di Giano dell'Umbria la ricezione immediata di n. 19 posti per unità canine, che abbia la destinazione di rifugio, con apposito ambulatorio, munita di autorizzazioni all'espletamento del predetto servizio e, comunque nel rispetto delle disposizioni previste in materia (Legge 281/91, L.R. n. 60/1993, L.R. 19/94 e s.m.i.).

La struttura di ricovero oggetto dell'affidamento dovrà:

- essere riconosciuta ed iscritta nell'apposito Albo Regionale, dovrà possedere le necessarie certificazioni rilasciate dal Comune e dalla ASL competente territorialmente;
- possedere le caratteristiche previste dalla L.R. n. 60/1993 ed essere collocata entro il raggio di 40 Km dalla sede del Comune di Giano dell'Umbria al fine di garantire i relativi controlli da parte del Comune con tempi e costi meno onerosi;
- aver svolto una proficua attività di affidamento dei cani, dandone dimostrazione con i certificati di adozione emessi negli ultimi 5 anni;
- proporre un progetto finalizzato alla sensibilizzazione della popolazione al problema del randagismo ed invogliarla all'idea dell'adozione degli animali.

#### **Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO**

L'appalto avrà durata per complessivi **3 (tre)** anni, prorogabile per un ulteriore anno, per un importo presunto a base d'asta di **€ 2,20 / pro-die per ciascuna unità canina**, ed in considerazione che alla data dell'indizione della procedura di gara sono ospitati nel ricovero attualmente convenzionato 23 cani, l'importo complessivo sarà pari ad **€ 73.876,00** (€ 2,20 x 23 unità canine x 365 gg x 4 annualità = settantatremila ottocentosettantasei/00) oltre IVA di legge per un numero di 23 cani in custodia.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta aggiudicataria l'importo giornaliero per unità canina effettivamente ricoverata di € 2,20 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta acquisto in sede di gara sulla base dell'offerta risultata aggiudicataria.

Il corrispettivo a base d'asta è omnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in argomento, compreso l'espletamento delle pratiche di affido, profilassi sanitaria, smaltimento carcasse, costi di trasferimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale dal luogo di ritrovamento al rifugio, costi di trasferimento, all'inizio del servizio, di quei cani randagi già catturati che risultano ricoverati presso l'attuale rifugio convenzionato.

Tale corrispettivo sarà comprensivo di ogni onere necessario all'idoneo espletamento del servizio richiesto, a garanzia del benessere degli animali.

### **Art. 3 – CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI**

Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dalla A.S.L. competente o da una ditta con essa convenzionata senza alcun onere a carico dell'Ente. Tale ditta, all'atto della cattura, dovrà redigere verbale di affidamento (nel quale tra le altre cose dovrà essere indicata la via/zona dove è avvenuto il ritrovamento), in duplice copia di cui una dovrà rimanere agli atti dell'Ufficio tecnico di questo ente e l'altra per la struttura di ricovero.

### **Art. 4 – MODALITA' DI RICOVERO**

L'A.S.L. competente provvederà al tatuaggio dell'animale e a trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale una scheda contenente i seguenti dati: - Data e N. verbale di affidamento, - I dati fisici dell'animale, - Numero tatuaggio o Microchip - Foto dell'animale. Eventuali accettazioni senza preventivo "NULLA OSTA" dell'Ufficio comunale addetto non potrà essere conteggiato ai fini del pagamento.

### **Art. 5 – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura mensile posticipata (fa fede la data del timbro di arrivo al Protocollo del Comune), con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC).

Ciascuna fattura mensile dovrà avere in allegato l'elenco dei cani ricoverati nel periodo considerato con l'indicazione del relativo numero tatuaggio o Microchip.

Il servizio verrà pagato in base al numero di cani ospitati e per i giorni di effettivo ricovero.

Ai sensi dell'Art. 25 del D.lgs. n. 66 del 24 aprile 2014 e s.m.i. il Comune non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico secondo il formato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Qualora nelle fatture elettroniche trasmesse non venissero inseriti DENOMINAZIONE ENTE, CODICE UNIVOCO UFFICIO, NOME DELL'UFFICIO, CODICE "CIG", IMPEGNO DI SPESA come comunicati dal Comune, o venissero indicati in maniera errata, il Comune si vedrà costretto a rifiutarle nel rispetto di quanto dettato dal sopra citato decreto.

Nel caso di errori od inesattezze contenuti nelle fatture/nota, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura/nota corretta.

### **Art. 6 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Le attività oggetto dell'appalto prevedono l'esecuzione dei servizi di seguito elencati e si intendono compensati tutti dalle quote giornaliere di cui al precedente art. 2.

Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei mezzi e dell'eventuale personale della Ditta affidataria ed espletato nel rispetto della ricettività della struttura come previsto per legge.

La struttura dovrà essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (Concessione Edilizia o Permesso di Costruire, Agibilità ed Autorizzazione allo scarico).

La struttura dovrà essere dotata di ambulatorio per le cure sanitarie.

Il servizio dovrà essere effettuato solo nei locali di cui all'autorizzazione sanitaria dichiarata all'atto di partecipazione alla gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà essere convenzionata con medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura e che assicurerà le cure sanitarie ai cani ricoverati nel canile-rifugio, colpiti da qualsiasi patologia o traumatismo, con trattamento terapeutico a carico dell'aggiudicatario.

La struttura dovrà riservare al Comune di Giano dell'Umbria, al momento dell'aggiudicazione, l'immediata ricezione di n. 19 posti per unità canine.

Il canile deve essere dotato di box da riservare ai cani morsicatori.

Il trasferimento delle unità canine al rifugio/canile dovrà essere obbligatoriamente autorizzato preventivamente dal servizio veterinario della ASL competente e dal competente Ufficio Comunale, o con ordine di servizio formale di consegna da parte delle Forze dell'Ordine e/o dell'Autorità Giudiziaria.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere:

a) all'accoglimento dei cani randagi il cui trasferimento sia stato autorizzato dal Comune e dal servizio veterinario della ASL competente;

b) a dotare ogni cane di sistema di riconoscimento elettronico (microchip e equivalente), facendone richiesta entro dieci giorni al Servizio Veterinario Competente

c) a predisporre per ciascun cane una scheda anagrafica contenente tutti i dati necessari ai fini dell'esatta identificazione (codice identificativo, razza, taglia, colore del pelo, sesso, età presunta, eventuali segni di riconoscimento). La Ditta affidataria dovrà predisporre un registro nel quale per ciascun animale verrà indicato la data di ingresso presso la struttura, gli interventi sanitari che si rendessero necessari e gli esami clinici praticati con i relativi risultati, nonché gli eventuali episodi morbosi. Dovrà altresì predisporre per ciascun cane, un book fotografico contenente la foto del cane di fronte, di profilo e a figura intera con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microchip o del tatuaggio.

Tali registri dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell'Amministrazione addetta ai controlli e alle verifiche periodiche.

d) alla cura dei cani che dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta Affidataria;

e) al trattamento sanitario a proprie cure e spese degli animali contagiati da qualsiasi tipo di infezione (compresa la leishmaniosi), avendo cura di avvisare tempestivamente la A.S.L. competente;

f) a trattare gli animali affetti da gravi malattie o sindromi degenerative a proprie cure e spese, stabilendo che la soppressione di tali animali potrà avvenire esclusivamente su disposizione e cura del personale della A.S.L. competente;

g) alla cura igienica dei cani comprensiva di docce/bagni antiparassitari nei periodi estivi;

h) ad evitare i contatti tra soggetti di sesso diverso, qualora non sottoposti a preventiva sterilizzazione, durante il periodo dell'estro;

i) alla somministrazione del pasto giornaliero, a base di mangime bilanciato a base di carboidrati proteine e fibre in quantità proporzionali al peso di ciascun cane, e al ricambio di acqua potabile sempre fresca e disponibile;

l) all'aggiornamento giornaliero del registro anagrafico di entrata/uscita dei cani in custodia, con annotazione della data della presa in carico, degli elementi identificativi (numero progressivo, data di ingresso e di uscita, codice anagrafico, nome del cane, razza, sesso, colore del pelo, annotazione dell'avvenuta sterilizzazione), degli interventi sanitari che si rendessero necessari, degli eventuali episodi morbosi, degli esami clinici praticati con i relativi esiti;

- m) alla sistemazione in box, che assicurino a ciascun cane la superficie minima prevista dalla normativa vigente, distinti per sesso e possibilmente per taglie, con isolamento nei casi di malattie infettive a carattere diffusivo;
- n) alla pulizia quotidiana dei box mediante raccolta della parti solide e residui di quelle liquide, lavaggio con acqua corrente e, periodicamente, a provvedere alla disinfestazione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile;
- o) a rispettare l'obbligo di non tenere i cani legati, salvo i casi di comprovata necessità;
- p) a trasmettere mensilmente, all'Ufficio comunale preposto, la fattura e la scheda riepilogativa di presenza cani;
- q) a provvedere, tramite ditta autorizzata e a proprie spese, allo smaltimento delle carogne di animali deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto dal veterinario ufficiale dell'ASL;
- r) al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati, la ditta aggiudicataria dovrà adottare un orario di apertura al pubblico garantendo almeno 30 ore settimanali, dal lunedì alla domenica compresa, con l'esposizione di tale orario presso la struttura previa comunicazione dello stesso al Comune di Giano dell'Umbria;
- s) al fine di favorire l'adozione, anche in collaborazione con il Comune, la Ditta Aggiudicataria dovrà promuovere le visite al canile da parte di privati, di appartenenti a gruppi animalisti, di scolaresche ed altri che volessero adottare un cane, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenze, facendosi carico, tra l'altro, di garantire l'adozione di almeno il 20% degli animali pervenuti dal precedente canile convenzionato con il comune di Giano dell'Umbria, nonché il 20% di quelli che si avvicenderanno nel corso dell'annualità (ed eventuale anno aggiuntivo) presso la struttura e, nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, la Ditta si impegna a mantenere i cani non affidati a proprie cure e spese, con la eventuale restituzione al Comune delle relative spese/somme già anticipate dallo stesso;
- t) dovrà essere garantito che non venga aumentato il numero dei cani presenti nella struttura, se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà della Ditta Aggiudicataria;

## **Art. 7 – CONTROLLI – AFFIDO**

L'amministrazione Comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuni, per mezzo di suoi rappresentanti, delegati o consulenti potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare il regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nel rispetto della normativa vigente. Entro il trentesimo giorno dalla stipula del contratto di affidamento del servizio, dovrà essere eseguito, a cura del personale dell'Amministrazione comunale, un controllo-censimento attraverso lettori microchip del numero dei cani ricoverati presso il canile.

L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di dichiarare, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna la decadenza dell'appalto qualora non vengano rispettate le norme e le condizioni sopra menzionate. Inoltre l'Amministrazione comunale potrà disporre, senza che la ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, qualora risultino a carico della stessa precedenti o provvedimenti, l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui alla Legge n. 646 del 13.09.82 e successive modificazioni. L'aggiudicatario dovrà provvedere in caso di decesso, allo smaltimento delle carcasse tramite intervento di ditte specializzate documentando e comunicando tempestivamente l'evento all'Amministrazione appaltante. Saranno a cura della Ditta aggiudicataria tutte le attrezzature i materiali necessari per l'espletamento del

servizio. Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra l'Ente appaltante ed il personale della Ditta aggiudicataria. Le unità lavorative per l'espletamento del servizio in argomento, dipenderanno dalla ditta appaltatrice e sono a carico della stessa tutti gli obblighi contrattuali di legge relativi al rapporto di lavoro, compresi gli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali. La Ditta Aggiudicataria provvederà, con propri mezzi e con spese a suo carico, al trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà del Comune di Giano dell'Umbria attualmente ricoverati in altro canile rifugio. A tal fine si rende noto che i cani sono attualmente ricoverati presso il Rifugio Clitunno via tre Ponti nel Comune di Campello sul Clitunno (PG). Nell'ipotesi di eventuale reclamo dell'animale catturato da parte dell'avente diritto, il responsabile del canile è autorizzato alla riscossione diretta e quietanzata del canone di custodia da parte del proprietario dell'animale.

A norma della Legge 281/91 del D.M. 14/10/1996 e s.m.i. l'aggiudicatario, s'impegnerà a favorire l'adozione di cani accolti presso il canile, che potranno essere ceduti a soggetti privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal Servizio Veterinario Regionale ed inserite in un apposito registro secondo le procedure di affidamento di cui all'art. 3 del D.M. della Sanità del 14.10.1996.

L'affido potrà avvenire:

a) In forma definitiva qualora il proprietario non abbia reclamato il cane entro sessanta giorni dall'accalappiamento;

b) In forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro il termine di cui alla lettera a);

Le Associazioni protezionistiche di cui sopra potranno prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva capacità delle strutture disponibili, dandone comunicazione al servizio veterinario della azienda sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell'animale con trasmissione della scheda di affido. Tali associazioni non potranno procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.

All'atto dell'affido ai privati dovrà essere compilata apposita scheda, di cui all'art.2, comma1 lettera b) del Decreto 1996, riportante in modo chiaro i seguenti elementi identificativi dell'animale: razza, mantello, sesso, età approssimativa, tatuaggio/microchip e foto, nonché i dati della persona che adotta il cane con l'impegno sottoscritto dalla stessa a mantenere l'animale in buone condizioni. Tale scheda deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.

L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di adozione, in caso di affido a minorenni la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.

Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio Veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati alla struttura.

Al fine di favorire l'adozione anche in collaborazione con il Comune, la Ditta Aggiudicataria dovrà promuovere le visite al canile da parte di privati, di appartenenti a gruppi animalisti, di scolaresche ed altri che volessero adottare un cane, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenze, facendosi carico, tra l'altro, di **garantire l'adozione di almeno il 20% degli animali pervenuti dal precedente canile convenzionato** con il comune di Giano dell'Umbria, **nonché il 20% di quelli che si avvicenderanno nel corso dell'anno** presso la struttura e, nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, la Ditta si impegna a mantenere i cani

non affidati a proprie cure e spese, con la eventuale restituzione al Comune delle relative spese/somme già anticipate dallo stesso.

L'ente si riserva la facoltà di indire iniziative per promuovere ed incentivare l'adozione dei cani.

#### **Art. 8 – REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti:

- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o eventuale Iscrizione all'Albo Regionale della Regione Umbria per l'attività relativa al servizio in oggetto;
- disponibilità di una struttura appositamente attrezzata e regolarmente autorizzata, con i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia edilizio-urbanistica ed igienico sanitario e con una giusta capacità ricettiva,
- essere collocata entro il raggio di 40 Km dalla sede del Comune di Giano dell'Umbria, al fine di garantire i relativi controlli da parte del Comune con tempi e costi meno onerosi;
- essere disposta a dare la propria disponibilità alla proroga del servizio di cui in oggetto per un ulteriore anno, su richiesta del Comune, agli stessi patti e condizioni come stabiliti nel disciplinare di gara ed allo stesso costo della offerta economica presentata in sede di gara;

#### **Art.9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta come previsto dall'art. 55 del D.L.vo 163/2006; con il criterio dell'offerta al prezzo più basso a quello posto a base di gara (art. 82 del D.L.vo 163/2006), con riferimento al costo unitario per il mantenimento di ogni cane, pari ad € **2,20** al giorno per cane, oltre IVA come per legge e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in questione.

L'aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente miglior offerente in base alle norme di gara, mentre nei riguardi dell'Ente Appaltante essa è provvisoria in quanto subordinata:

- alla verifica dei requisiti di partecipazione richiesti;
- all'aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente Appaltante che, motivatamente, potrà annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l'Aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa;
- il prezzo offerto resterà in vigore per l'intera durata dell'appalto.

#### **Art. 10– DOMICILIO E REFERENTE**

Per tutti gli effetti del capitolato e del servizio, l'aggiudicatario comunica il proprio domicilio, le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate presso il predetto domicilio.

All'inizio del servizio, al fine di favorire un ordinato coordinamento dell'attività, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo della persona, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, un idoneo recapito telefonico per ogni comunicazione ed in particolare per quelle urgenti, nonché il nominativo e il recapito telefonico di almeno un responsabile reperibile, con l'impegno a comunicare eventuali variazioni.

#### **Art. 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio con personale, idoneo e qualificato alle mansioni preposte.

Inoltre il predetto aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché in materia di igiene e sicurezza. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è il solo responsabile.

#### **Art. 12 – SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l'utilizzo dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, ed il risarcimento danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

#### **Art. 13 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

In caso di insufficiente prestazione di servizio, di inosservanza delle prescrizioni previste da disposizioni di Leggi e Regolamenti, ovvero delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, rilevata dagli organi di controllo di cui all'Art.7, sarà applicata una penale pecuniaria di Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni violazione contestata. Detta penale sarà applicata sull'importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l'inosservanza.

#### **Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto qualora l'aggiudicatario non rispetti le norme e le condizioni sopra menzionate e nei casi sotto elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva:

1. per gravi inadempienza e/o violazioni che compromettono la regolare esecuzione del servizio affidato;
2. per normative subentranti alle vigenti che modifichino in modo sostanziale quanto riportato nel presente capitolato;
3. per revoca delle prescritte autorizzazioni sanitarie;
4. per decisione del Comune di gestire il servizio in forma diretta nel caso di realizzazione di un canile municipale;

#### **Art. 15 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della ditta appaltatrice, ivi compresa la tassa di registro. Agli effetti fiscali si da atto che il presente appalto è soggetto all'imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.

#### **Art. 16 – RESPONSABILITA'**

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni

relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario, per i cani affidati, sarà ritenuto unico responsabile civilmente e penalmente nei confronti di terzi e di Organi di Controllo.

La Ditta aggiudicataria del servizio in argomento solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso, a persone o Enti Pubblici o privati.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

#### **Art. 17 – TRACCIABILITA'**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'rt.3 della 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, Uff. Territoriale della Provincia di Perugia della notizia dell'Adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziari.

Il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore del bonifico bancario o postale, ovvero degli atri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nei termini e per gli effetti di cui all'art.3 legge 136/2010costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 18 – CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie, insorte in relazione alle reciproche obbligazioni derivanti dal contratto relativo al presente servizio e non definite in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria competente con esclusione dell'arbitrato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato Speciale, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia e per eventuali controversie è competente il Foro di Spoleto.

#### **Art. 19 – CLAUSULA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri, valgono tutte le norme generali che regolano la materia.